

L. 13 luglio 1965, n. 840 ⁽¹⁾.

Estensione ai sanitari degli istituti per l'infanzia delle disposizioni della [legge 24 luglio 1954, n. 596](#), sul collocamento a riposo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 luglio 1965, n. 183.

(2) Il presente provvedimento è anche riportata, per coordinamento, in nota all'art. 47, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

Le disposizioni contenute nell'articolo unico della [legge 24 luglio 1954, n. 596](#), sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

